



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

- Dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- Dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- Dott. Edoardo Sirza Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 02/08/2024 (n. 29-1/2024 R.G.) da:

PINCIN ROBERTO (c.f. PNCRR80R15L424H), nato a Trieste (TS) il 15.10.1980, residente in 34081 San Dorligo Della Valle (TS), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Severini del foro di Roma (indirizzo pec: andrea.severini@avvocatiroma.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 3;

premesso che Roberto Pincin ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott. Stefano Ravo), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, la cui genesi viene riferita essenzialmente al disturbo da gioco d'azzardo quale comportamento problematico, persistente o ricorrente, sofferto dal Pincin dai primi anni del 2010 alla fine del 2022, come risultante da un attestato emesso da “Gambling online Therapy” (in allegato); di fatto il ricorrente, consulente informatico (*software architect, service manager e project manager senior*), ha utilizzato l’Erario quale soggetto finanziatore, distogliendo le somme dovute per IRPEF ed IVA per destinarle al gioco d’azzardo; da tale situazione di crisi originano le poste debitorie di seguito indicate, per la quasi totalità di natura tributaria), come aggiornate dal professionista in sede di circolarizzazione:

CREDITORE	CAUSA	RIFERIMENTO	DEBITO RESIDUO
OCC Venezia Giulia	Istanza	Proced. 14/2024	3.110,00
Gedi Gruppo Editoriale <i>V.Nota in calce</i>	Processo per diffamazione	Sentenza Tribunale TS n. 370/2020	31.797,00
ING DIRECT Bank	c/c	c/c 1250996	24.502,00
ING DIRECT Bank	Finanziamento	n. 10100093938	21.673,00
Banca BNL	c/c	c/c 101980	2.118,00
Banca BNL	Finanziamento 16/12/2014	n. 53923 - 87186	14.791,00
FIDITALIA Finanziaria	Finanziamento autovettura 15/05/2017	n. 10273036880750	16.248,00
Agenzia Entate Riscossione	IRPEF e IVA non versati	Redditi periodi imposta 2014-2021	197.549,23
Agenzia Entrate	IRPEF e IVA non versati	Redditi periodi imposta 2022	12.000,00
INPS	Contributi IVS non versati	sanzioni	1.285,00
TOTALI			325.073,23

- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle



obbligazioni assunte (di ammontare indicato in 321.963,23 euro, al netto dei costi di procedura);

- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

evidenziato che il ricorrente:

- non risulta titolare di beni immobili, beni mobili registrati, beni di valore storico, artistico, preziosi, titoli, partecipazioni e criptovalute (come attestato con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);

- non è proprietario di alcun bene mobile registrato;

- presta la propria attività di consulente libero professionista (con partita IVA in regime di impresa semplificata fino al 2022 e in regime forfetario dal 2023 quasi esclusivamente per tale società DACOMAT S.r.l., con sede in Padova, in base ad una lettera di incarico della durata di un anno, eventualmente rinnovabile (ultimo rinnovo sino al 31/12/2024);

- è titolare, tra gli altri, di un conto corrente bancario aperto il 03.04.2019 con IBAN DE98100110012623933895 presso N26 Bank AG, quindi un conto estero, soggetto a monitoraggio e dichiarazione nel modello Redditi a determinate condizioni. Su questo conto vengono accreditati tutti i bonifici effettuati dalla DACOMAT s.r.l. a saldo delle fatture ricevute, successivamente ai quali il Pincin effettua pagamenti a mezzo carta di credito, bonifici e giroconti su altri conti correnti italiani a lui intestati. Da questi conti – alimentati unicamente dagli anzidetti giroconti o qualche saltuaria vincita al gioco – vengono poi effettuati prelievi personali a mezzo ATM e pagamenti con carta di credito per acquisti di varia natura. Sempre da questi conti vengono effettuati regolarmente i versamenti dei contributi INPS per la propria previdenza pensionistica, e saltuariamente alcuni pagamenti per rateazioni esattoriali di anni pregressi e per liquidazioni mensili IVA; ad ogni modo, i saldi a fine mese dei conti risultano sistematicamente azzerati, come dimostrato dal saldo alla data del 16/07/2024 del conto N26 di € 50,00 del conto Illimity di € 497,78 e del conto MPS di € 15,20;

- era inoltre proprietario di una FORD FOCUS Titanium X targata FJ855JY, acquistata al prezzo di 32.300,00 euro nel 2017 parte con anticipo versato al concessionario di 9.500



euro e per il residuo con il finanziamento concesso da Fidelity Finanziaria. L'autovettura è stata venduta il 1° ottobre 2021 alla madre Lodo Angela al prezzo di 6.800,00 euro (il valore di mercato alla data odierna è di circa 9.000,00 euro); peraltro, evidenzia la relazione dell'OCC, l'autovettura è sempre rimasta nella piena disponibilità del Pincin; considerato che il nucleo familiare è composto solo dal ricorrente; precisato che il ricorrente *propone* di mettere a disposizione dei creditori, per la durata di anno cinque, una somma di 400,00 euro mensili, a fronte di un fabbisogno dichiarato di 28.200,00 euro annui (incluso il versamento al piano pensionistico individuale di 3.600,00 euro); rammentato che la procedura di liquidazione controllata, pur quanto aperta su istanza dello stesso debitore, non ha presupposti o contenuti per così dire *contrattabili* in ordine alle fonti che alimentano la liquidazione stessa, la quale invece comprende tutti i beni fuorché quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII; ritenuto di non poter assecondare la proposta del ricorrente, visto che il suo reddito medio annuale è quindi pari a circa 33.000 euro al netto delle tasse e del piano pensionistico, (e dei versamenti alla gestione IVS/Separata INPS, rammenta la relazione), nonché delle spese personali, corrispondendo perciò a un reddito medio mensile di 2.750,00 euro; in particolare, attese le risultanze, altresì validate dalla relazione dell'O.C.C., il "*reddito medio disponibile alla liquidazione del patrimonio da parte del nucleo*" va individuato in coerenza con l'omologo dato Istat dei consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento, pubblicato il 25/03/2024 nel report Statistiche Today, ove il fabbisogno medio mensile di una famiglia unipersonale residente al Nord per l'anno 2023 è pari a 1.779,00 euro; considerato quindi che l'importo reddituale del Pincin da destinare alla liquidazione (per i prossimi 60 mesi, stando alle illustrazioni di cui alla relazione dell'O.C.C.) è costituito dalla parte *eccedente* la misura necessaria per il mantenimento del nucleo familiare, e in particolare che detta misura, in rapporto, appunto alla attuale posizione retributiva del Pincin, si possa prudentemente far coincidere con l'importo di 1.950,00 euro mensili, così individuato allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co.



4, lett. b), CCII al giudice delegato, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche del debitore;

rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCII,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pincin Roberto (c.f. PNCRR80R15L424H), nato a Trieste (TS) il 15.10.1980, residente in 34081 San Dorligo Della Valle (TS);

2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;

3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore il dott. Stefano Ravo;

4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 1.950,00 euro mensili, con acquisizione alla procedura della misura eccedente il predetto limite tramite versamenti mensili al liquidatore per 60 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;

7) dispone che il liquidatore:



- a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste e la annoti presso l'ufficio competente in relazione all'autovettura indicata nella parte motiva del presente provvedimento;
- b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 31/3 e il 30/9 di ogni anno (a partire dal 31/03/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 8 ottobre 2024

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato

